



COMUNE DI FELETTO

PROVINCIA DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.74 DEL 26/04/2017

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.24 DEL D.LGS.175/2016.

Parere di regolarità Tecnica e Contabile

VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 c.1 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, così modificato dall'art. 3 c.2 lett.b) del D.L. n..174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 213/2012, il seguente parere:

FAVOREVOLE

Circa la regolarità tecnica:

<input checked="" type="checkbox"/> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO • FINANZIARIO • AFFARI GENERALI • TECNICO – SETTORE EDILIZIA PRIVATA Dott. Stefano FILIBERTO	<input type="checkbox"/> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO • TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI Geom. Fabio FORNERIS	<input type="checkbox"/> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO • VIGILANZA V.Comm. P.M. Marco FREDIANI
---	--	---

Circa la regolarità contabile:

<input checked="" type="checkbox"/> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO • FINANZIARIO Dott. Stefano FILIBERTO
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP);

RICHIAMATE le disposizioni del TUSP in base alle quali le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) mentre è ammesso mantenere partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che svolgano autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);

VISTO l'art. 24 del TUSP in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, la delibera di ricognizione delle partecipazioni con la relativa revisione straordinaria costituisce aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" che l'Ente ha regolarmente adottato con deliberazione n. 2 del 20.04.2015 verificandone successivamente i risultati con deliberazione n. 19 del 20.05.2016;

PRESO ATTO che alla data del 23 settembre 2016, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Feletto risultano essere le seguenti:

- Società Metropolitana Acque Torino S.p.a (S.M.A.T.)
Il Comune di Feletto partecipa con n.2 azioni per un ammontare di Euro 129,10 pari allo 0,00003%.
La Smat S.p.a svolge il ruolo di gestore unico "in house" del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale n.3 Torinese in virtù della deliberazione della stessa Autorità nr.282 del 14.06.2007.
- Società Provana Multiservizi S.p.a. di Leinì (TO) in liquidazione
Il Comune di Feletto partecipa con n.5 azioni per un valore complessivo di Euro 1.040,00, pari allo 0,17%.
La Società ha per oggetto la fornitura, l'organizzazione e la gestione di servizi pubblici o comunque destinati a soddisfare esigenze pubbliche, comprese anche le relative consulenze, di ogni ordine e specie, anche locali, di rilevanza economica e sociale, nonché la realizzazione di infrastrutture e lavori, anche pubblici.

DATO ATTO, per completezza informativa, che il comune di Feletto partecipa anche:

- al Consorzio Canavesano Ambiente di Ivrea con una quota dal 1,31%.
Il C.C.A. è un'azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei materiali.

Per le suddette motivazioni **l'Amministrazione continua ad aderire al CISS 38.**

- al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Cuornè con una dello 0,032%.
Il C.I.S.S. 38 di Cuornè (a cui sono consorziati n.36 Comuni dell'area Canavesana) gestisce i compiti e le funzioni in materia di servizi sociali di comuni. Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita, predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita.

Per le suddette motivazioni **l'Amministrazione continua ad aderire al CISS 38.**

- all'Autorità d'Ambito Torinese ATO3 (ambito torinese) con una quota dello 0,08%.
Trattasi di un'associazione di 306 comuni, tutti ricompresi nella città metropolitana di Torino e la città metropolitana stessa, e rappresenta l' Ente di governo cui è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli Enti Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato. Ai sensi di legge, infatti, i servizi idrici sono organizzati sulla base di **ambiti territoriali ottimali (ATO)** definiti dalle regioni (art. 147, D.Lg.s 152/2006 ss.mm.ii.)' cui partecipano **obbligatoriamente** gli enti locali ricadenti in tale territorio.

CONSIDERATO, in merito alla società PROVANA s.p.a., che:

- questo Comune ha disposto l'alienazione delle quote di partecipazione in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21/09/2013;
- la società, ad oggi, non ha provveduto a recepire la volontà manifestata dal consiglio comunale di Feletto.
- la società è posta in liquidazione volontaria dal 13.04.2014;
- l'alienazione della società è stata inserita nel "Piano operativo di razionalizzazione" approvato con propria deliberazione n.2 del 20.04.2015;

RITENUTO, invece, di mantenere la quota di partecipazione in senso alla società SMAT Spa, che assicurando la gestione del servizio idrico integrato, riveste una finalità di pubblico interesse;

PRESO ATTO che lo schema della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del TUSP, è stata pubblicato per 15 giorni sul sito web istituzionale dell'Ente per essere sottoposta a consultazione pubblica;

PRESO ATTO del parere del Revisori dei Conti acclarato in data _____ ;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) ed e), del TUEL;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione:

– il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

– il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese

PRESENTI: n.//

ASTENUTI: n. //

VOTANTI: n.//

FAVOREVOLI: n.//

CONTRARI: n. //

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO che, alla data del 23 settembre 2016, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Feletto risultano essere le seguenti:

- Società Metropolitana Acque Torino S.p.a (S.M.A.T.)
Il Comune di Feletto partecipa con n.2 azioni per un ammontare di Euro 129,10 pari all'0,00003%.

La Smat S.p.a svolge il ruolo di gestore unico "in house" del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale n.3 Torinese in virtù della deliberazione della stessa Autorità nr.282 del 14.06.2007.

- Società Provana Multiservizi S.p.a. di Leinì (TO) in liquidazione
Il Comune di Feletto partecipa con n.5 azioni per un valore complessivo di Euro 1.040,00, pari allo 0,17%.

la Società ha per oggetto la fornitura, l'organizzazione e la gestione di servizi pubblici o comunque destinati a soddisfare esigenze pubbliche, comprese anche le relative consulenze, di ogni ordine e specie, anche locali, di rilevanza economica e sociale, nonché la realizzazione di infrastrutture e lavori, anche pubblici.

2) DI CONFERMARE, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni comunali, quanto già contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione" approvato con propria deliberazione n.2 del 20.04.2015, ovvero:

- mantenimento delle società SMAT SpA;
- alienazione della quota di partecipazione in seno alla società PROVANA Multiservizi SpA, in esecuzione della deliberazione di C.C. n.30/2013;

3) DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo alla competente sezione regionale di controllo Corte dei Conti;

4) DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15, comma 4, e dell'art. 24, comma 2, del TUSP;

5) DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo:
<http://www.comune.feletto.to.it/Home/Menu/tabid/18281/Default.aspx?IDDettaglioPagina=17417>

6) DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo a tutte le società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Feletto.

Inoltre con successiva votazione espressa in forma palese che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.//

Consiglieri votanti: n. //

Consiglieri astenuti: n.//

Voti favorevoli: n.//

Voti contrari: n.//

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.4.2000 n. 267.